



Avviso n 1. Prot.

Al Personale Docente  
Al Personale A.T.A.  
Al DSGA  
Agli Atti  
Al sito web dell'Istituzione scolastica

**Oggetto: Pianificazione delle attività scolastiche in presenza – Misure di sicurezza - Possesso ed esibizione del Certificato Verde (c.d. Green Pass)**

Considerato l'imminente avvio dell'attività scolastiche e nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte, si ritiene necessario trasmettere alle SS.LL. le indicazioni che sono giunte alle Istituzioni scolastiche al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del prossimo anno scolastico.

I documenti di riferimento sono:

- La CM 1107 del 22 luglio 2021
- Il DL 111 del 6 agosto 2021
- Il DM 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022)
- I verbali del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021

In ogni documento viene ribadita la necessità di ritornare a far scuola in presenza, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico- affettiva della popolazione scolastica.

Alle misure di sicurezza già messe in atto lo scorso anno (vedi Avviso n. 183), si aggiunge un'importante novità, ovvero la **certificazione verde COVID-19 (Green Pass)**, introdotta dal DL 111 all'art.1 comma 6, a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data indicata come termine dello stato di emergenza.

La norma definisce, al contempo, per tutto il personale scolastico, l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde (art. 1, comma 6, DL 111/2021) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, allegata (Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021)

La certificazione verde, definita dal Ministro dell'Istruzione come una ulteriore misura di sicurezza, è rilasciata nei seguenti casi:

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
2. Aver completato il ciclo vaccinale
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti.

Come ricordato precedentemente, il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente.

E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

In conclusione e nelle more di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni normative, si offre di seguito una scheda di sintesi delle possibili posizioni in cui può trovarsi il personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19:

<b>Vaccinato</b> (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	<b>Certificazione verde automatica</b> (durata 9 mesi dal completamento del ciclo)	<b>Può svolgere la prestazione lavorativa</b>
<b>Guarito da Covid-19</b>	<b>Certificazione verde automatica</b> (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	<b>Può svolgere la prestazione lavorativa</b>
<b>Esentato dalla vaccinazione</b>	<b>Certificazione di esenzione</b>	<b>Può svolgere la prestazione lavorativa</b> (non necessita di tampone periodico)
<b>Personale che non rientra nelle tre categorie precedenti</b>	<b>Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)</b>	<b>Può svolgere la prestazione lavorativa, ma deve continuare ad effettuare il tampone ogni 2 giorni per garantire il rinnovo della certificazione</b>
	<b>Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore</b>	<b>Non si può svolgere la prestazione lavorativa e si è sottoposti ai provvedimenti previsti dal DL 111/2021<sup>1</sup></b>

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola.

La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID- 19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite

<sup>1</sup> A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso; tuttavia, per norma di carattere generale, anche per i giorni compresi fra il primo e il quarto, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" (Nota n. 1237 del 13/08/2021\_Parere tecnico al DL 111/2021).

La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle "disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689." Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione "generale" che pone la contestazione della sanzione in capo "agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro",

App denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti e un breve approfondimento riguardante il Green pass:

1. Ministero Salute\_35309\_04.08.2021 - Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19;
2. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
3. Nota n. 1237 del 13/08/2021\_Parere tecnico al DL 111/2021.

Certa della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità che vi connota, vi saluto cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. ssa Raffaella Capuano*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*